



COMUNE DI VALDIERI
Provincia di Cuneo



A.S.B.U.C. frazionale di Andonno
nel Comune di Valdieri

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROPRIETA' COMUNALI SOGGETTE A USO CIVICO DI PASCOLO

ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 1766 del 16 giugno 1927, dell'articolo 43 del Regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928 e dell'articolo 9 della Legge regionale n. 29 del 2 dicembre 2009

Approvato dal Comitato per l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico Frazionale di Andonno con Verbale n. 6/2017 del 31/03/2017

Approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 23 del 20/04/2017
Entrato in vigore il __/__/____

Comune di Valdieri, Piazza della Resistenza, 2
12010 Valdieri (CN) - Telefono: +39 0171/97109 Fax: +39 0171/97149
C.F. 00464650043 - P.IVA: 00464650043
e-mail: protocollo@comune.valdieri.cn.it e-mail certificata: comune.valdieri@legalmail.it
Comune dell'Unione Montana delle Alpi del Mare

Si ringraziano per la redazione del Regolamento e la collaborazione tecnica:
(in ordine alfabetico)

Dott.ssa Cati Caballo - servizio conservazione e gestione ambientale - agro - forestale
dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime

Geom. Silvio Campagno - libero professionista, perito demaniale

Sig. Guido Giordana - consigliere comunale Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale

Arch. Daniela Risso - presidente del Comitato per l'Amministrazione Separata dei Beni di
Uso Civico frazionale di Andonno

Dott.ssa Antonietta Romano - Segretario comunale di Valdieri

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del diritto di uso civico di pascolo da parte della comunità locale, determinandone il contenuto, i limiti, il corrispettivo a carico degli utenti e le modalità d'imposizione e di riscossione dei canoni.

Le sue finalità sono:

- l'affermazione di pratiche di pascolo sostenibili, volte ad assicurare la conservazione del potenziale foraggero, delle funzioni ambientali e paesaggistiche e dell'attrattività turistica delle alpi;
- il consolidamento delle imprese agricole presenti sul territorio;
- la promozione dell'insediamento di giovani imprenditori attraverso l'incentivazione della stanzialità e la valorizzazione del lavoro svolto in territori marginali;
- la minimizzazione del rischio del verificarsi di fenomeni speculativi per l'acquisizione di superfici pascolive.

SEZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 1 – GENERALITÀ

1. Il presente regolamento è stato redatto nel rispetto dell'articolo 46 "Praterie pascolabili" del Regolamento forestale vigente e della Delibera di Giunta regionale 17 ottobre 2016 n. 16-4061 di approvazione degli schemi-tipo di modulistica per l'affitto e la concessione delle malghe di proprietà pubblica della Regione Piemonte.
2. Poiché i pascoli del comune di Valdieri ricadono completamente o in parte nel Sito d'importanza comunitaria IT 1160056 "Alpi Marittime", il presente regolamento è stato redatto nel rispetto delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, approvate con D.G.R. n. 17-2814 del 18 gennaio 2016, e delle Misure di conservazione sito-specifiche, approvate con D.G.R. n. 21-4635 del 6 febbraio 2017.
3. Il regolamento disciplina:
 - a) le modalità di concessione ai soggetti titolari di uso civico dei pascoli e delle infrastrutture di proprietà comunale presenti in alpe;
 - b) le modalità di concessione a soggetti diversi in tutti i casi in cui superfici pascolive risultino eccedenti una volta detratte le concessioni al punto a).

Stabilendo contestualmente le regole per la corretta gestione del pascolo e delle strutture ivi presenti, il regolamento costituisce il riferimento per la stesura degli atti di concessione e dei capitolati d'uso.

4. Ne costituiscono parte integrante i seguenti allegati, soggetti a periodica revisione:
 - elenco delle particelle catastali ricadenti nel perimetro di ogni pascolo, con specificazione della superficie pascolabile attribuita a ciascuno di essi dal Piano di gestione pastorale del Sito d'interesse comunitario IT1160056 "Alpi Marittime" (nel seguito denominato per brevità Piano pastorale);
 - cartografia dei pascoli.

Per i pascoli non compresi nel Piano di gestione pastorale, in quanto esterni al Sito Natura 2000 oppure riferibili ad alpi minori, l'elenco delle particelle catastali coincide con quello riportato nei contratti pregressi, mentre la superficie pascolabile e la cartografia derivano da rilievi GIS.

5. Il Comune, nel caso in cui riscontri la necessità di concedere deroghe oppure d'imporre obblighi o divieti, può procedere, di concerto con l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, all'approvazione di modifiche temporanee del regolamento al fine di consentire la corretta gestione dei pascoli.
6. Il Comune, in materia di gestione dei pascoli, si avvale della Commissione permanente comunale a supporto dell'Amministrazione.

ARTICOLO 2 – TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO

1. L'esercizio di uso civico di pascolo sulle proprietà comunali di origine demaniale, in base all'articolo 45 del Regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel comune di Valdieri, in rapporto alle utilità che i pascoli possano rendere senza un eccessivo sfruttamento.
2. Il diritto di uso civico spetta ai residenti limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà che trascorrono l'intero anno solare sul territorio comunale, con riferimento al codice ASL della stalla. La perdita della residenza o degli animali comporta il venir meno del diritto.
3. Al solo fine di assolvere all'obbligo del raggiungimento del carico minimo, pari al 20% del carico massimo mantenibile, è ritenuta ammissibile la monticazione congiunta con capi provenienti in prima istanza da altri allevamenti stanziali del Comune, in seconda istanza da allevamenti stanziali degli altri comuni della Val Gesso, e, in ultima istanza, da allevamenti ricadenti in altri comuni limitrofi.
La forma associativa prescelta dagli allevatori è soggetta all'approvazione da parte del Comune.
Essa di norma include coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali che allevano bovini, ovicaprini ed equini.
In caso di impresa agricola associata, la costituzione deve essere documentata:
 - dalla fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante;
 - dall'elenco dei nominativi degli associati e delle attività svolte da ciascuno di essi;
 - dalla visura camerale o della copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o della relativa scrittura privata;
 - da copia della scheda di stalla della Banca dati nazionale zootecnica degli allevamenti di proprietà dell'impresa associata destinati alla monticazione.Sono ammesse le cooperative agricole che documentino:
 - le generalità del legale rappresentante;
 - l'atto costitutivo e l'elenco dei soci;
 - la copia della scheda di stalla della Banca dati nazionale zootecnica degli allevamenti di proprietà della cooperativa destinati alla monticazione.
4. L'esercizio della guardiania è concesso a patto che risulti soddisfatta la domanda di pascolo da parte di tutti gli aventi diritto.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO

1. Il Comune emette le concessioni dei pascoli agli allevatori titolari del diritto di uso civico di pascolo. Nel caso in cui, a seguito di tali concessioni, risultino eccedenti delle superfici pascolive, il Comune procede a emettere concessioni ad allevatori privi della titolarità del diritto di uso civico di pascolo.
- 1.1 Concessione ad allevatori titolari del diritto di uso civico di pascolo
I soggetti titolari del diritto di uso civico di pascolo devono far pervenire apposita istanza redatta sul modello predisposto dal Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, con le seguenti indicazioni:
 - dati anagrafici;
 - copia aggiornata della scheda di stalla della Banca dati nazionale zootecnica attestante la composizione dell'allevamento che il concessionario destina alla monticazione, da cui risulti l'intestazione continuativa al richiedente da almeno due

anni, da computare alla data in cui viene presentata l'istanza, o in alternativa per una durata inferiore qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente;

- elenco delle particelle catastali relative ai fondi privati condotti a pascolo limitrofi;
- dichiarazione di presa visione del presente regolamento, dello schema di atto di concessione e di capitolato e loro integrale accettazione e attuazione in caso di aggiudicazione, pena il rigetto dell'istanza;
- dichiarazione di presa visione dei luoghi e delle strutture del pascolo in concessione;
- preferenza per un pascolo.

Coloro che non abbiano fatto pervenire l'istanza nel termine indicato sono considerati a tutti gli effetti rinunciari alla priorità riconosciuta per l'anno in corso.

In caso di più istanze di concessione a carico di uno stesso pascolo, l'affidamento va a favore prioritariamente dell'allevatore in grado di garantire la maggior corrispondenza di specie e categoria dei capi monticati alle specie e categorie stabilite dal Piano pastorale.

A parità di composizione delle mandrie e/o greggi viene favorito l'allevatore conduttore di fondi attigui.

Nel caso in cui gli allevatori risultino conduttori di superfici pascolive attigue della medesima estensione, la preferenza va all'allevatore più giovane.

In caso di ulteriore parità, si procede all'concessione tramite sorteggio.

Nel caso in cui le richieste di concessione superino la disponibilità di superficie pascoliva, questa viene assegnata in egual misura, cioè per lo stesso numero di capi grossi, a tutti gli allevatori aventi diritto, a seguito della verifica che gli istanti non abbiano artificiosamente diminuito, a scopo speculativo, la disponibilità di terreni a pascolo di loro proprietà o di proprietà dei loro familiari.

La durata della concessione è pari a sei anni, o per una durata diversa ma mai superiore ai dieci anni, e decorre dalla data di stipula dell'atto di concessione fino all'11 novembre dell'anno di scadenza; entro tale data, da intendersi come definita e accettata, gli immobili oggetto di concessione devono essere riconsegnati al Comune liberi da persone, animali e cose. La concessione cessa senza necessità di disdetta ed è escluso il rinnovo tacito. Vigge l'obbligo di verifica annuale dei requisiti del concessionario.

Il Comune si riserva il diritto di revoca della concessione nel caso in cui il pascolo, o una sua parte, debba essere ripartita o ridestinata a soddisfare richieste di nuovi titolari del diritto di uso civico. Tale revoca ha effetto dalla fine dell'annata agraria in corso. Il potere di revoca in capo al Comune viene esplicitamente riportato in sede di bando e nell'atto di concessione.

Il Comune, con apposita Deliberazione di Giunta, stabilisce, sulla base del carico massimo mantenibile e della dotazione strutturale dell'alpe, il corrispettivo per l'esercizio del pascolo, che va corrisposto dal concessionario in unica rata entro l'11 novembre di ogni anno del periodo contrattuale stabilito; oltre tale termine decorre l'applicazione degli interessi di mora.

La consegna del pascolo al concessionario e la riconsegna della stessa al Comune è eseguita dal personale dell'Ufficio tecnico comunale o della Polizia municipale, obbligatoriamente affiancato dal personale dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, in contraddittorio con il concessionario. Gli esiti vengono regolarmente sottoscritti in appositi verbali di consegna e riconsegna del pascolo, dai quali deve risultare lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, della viabilità e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, l'avvenuta esecuzione degli interventi di miglioramento concordati e la definizione di specifiche direttive per la stagione successiva.

A garanzia della corretta gestione del pascolo il Comune richiede al concessionario un deposito cauzionale pari al 10% dell'ammontare del canone annuo, da versare al momento della stipula dell'atto di concessione. Tale deposito è riscuotibile dal Comune a

semplice richiesta senza eccezioni, a tutela dagli eventuali danni provocati dalla negligenza o dall'incuria del conduttore al pascolo, inteso come insieme della superficie totale risultante a catasto e della dotazione strutturale. È fatta salva l'usura d'uso. Il Comune può attingere allo stesso deposito per il mancato pagamento di eventuali sanzioni o la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria del pascolo e delle infrastrutture. Il deposito viene restituito al concessionario alla scadenza della concessione, previa verifica dello stato del pascolo e delle condizioni delle strutture. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula dell'atto di concessione sono a spese del concessionario.

1.2 Concessione ad allevatori non titolari di uso civico di pascolo

Nel caso in cui il Comune non riceva istanze di concessione di superfici pascolive da parte degli allevatori titolari del diritto di uso civico o vi sia un esubero di superfici disponibili rispetto alle concessioni già rilasciate, il medesimo può procedere alla concessione delle stesse ad allevatori non residenti.

La scelta del contraente avviene mediante gara ad evidenza pubblica.

Il Comune ha facoltà di procedere all'affidamento di un pascolo seguendo la procedura ristretta nel caso in cui esso possa essere utilizzato razionalmente solo grazie all'integrazione con superfici pascolive di proprietà privata limitrofe di estensione totale pari o superiore a quella comunale.

Con specifica deliberazione di Giunta, il Comune stabilisce il prezzo base d'asta del canone di concessione in funzione del carico massimo mantenibile e della dotazione strutturale dell'alpe.

Per consentire la massima conoscenza della gara, la concessione viene pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi e in altri luoghi idonei allo scopo, dandone comunicazione alle organizzazioni professionali agricole.

L'istanza di concessione deve contenere:

- i dati anagrafici;
- la copia aggiornata della scheda di stalla della Banca dati nazionale zootecnica attestante la composizione dell'allevamento che l'allevatore destina alla monticazione;
- l'elenco delle particelle catastali relative ai fondi privati condotti a pascolo limitrofi;
- la dichiarazione di presa visione del presente regolamento, dello schema di atto di concessione e di capitolato e della loro integrale accettazione e attuazione in caso di aggiudicazione;
- la dichiarazione di presa visione dei luoghi e delle strutture del pascolo in concessione;
- la dichiarazione di consapevolezza che ogni errore e/o mancata o inesatta determinazione nelle valutazioni di cui sopra non esimono il concessionario dal rispetto degli impegni.

In presenza di più istanze per lo stesso pascolo, questo viene affidato all'allevatore che raggiunge il punteggio più elevato derivante dalla sommatoria del singolo punteggio stabilito per ciascuna delle seguenti voci:

- corrispondenza di specie e categoria dei capi monticati, alle specie e alle categorie stabilite dal Piano pastorale fino a 20 punti
- residenza negli altri comuni della Valle Gesso fino a 5 punti
- esperienza documentata nella pratica d'alpeggio di almeno tre anni fino a 2 punti

- esperienza documentata nella pratica d'alpeggio da quattro a dieci anni fino a 6 punti
- esperienza documentata nella pratica d'alpeggio di più di dieci anni fino a 10 punti
- conduzione di fondi privati limitrofi al pascolo oggetto di concessione fino a 10 punti
- età del titolare compresa tra 18 e 39 anni fino a 15 punti
- impiego del caseificio, se presente nella dotazione strutturale fino a 20 punti
- aumento del canone rispetto al prezzo-base d'asta fino a 20 punti

In caso di parità di punteggio si procede all'affidamento tramite sorteggio.

La concessione ha una durata pari a sei anni, o in alternativa una durata diversa ma mai superiore ai dieci anni, e decorre dalla data di stipula dell'atto di concessione fino all'11 novembre dell'anno di scadenza; entro tale data, da intendersi come definita e accettata, gli immobili oggetto di concessione devono essere riconsegnati al Comune liberi da persone, animali e cose. La concessione cessa senza necessità di disdetta ed è escluso il rinnovo tacito. L'ottenimento da parte del concessionario di finanziamenti/contributi di qualsiasi natura e provenienza non costituiscono vincolo temporale ai fini di un prolungamento della durata dell'atto di concessione.

Il pagamento del canone di concessione deve essere effettuato in unica rata entro il 30 giugno di ogni anno del periodo contrattuale stabilito; oltre tale termine decorre l'applicazione degli interessi di mora.

Per il concessionario vige il divieto di ogni forma di cessione dei fondi e degli immobili, eccettuati i casi di forza maggiore debitamente accertati e comunque da autorizzarsi dal Comune.

Il Comune mantiene il controllo sulla costituzione di associazioni di qualsiasi forma che si rendano necessarie per il raggiungimento del valore minimo di carico stabilito dal Piano pastorale.

La consegna del pascolo al concessionario e la riconsegna della stessa al Comune è eseguita dal personale dell'Ufficio tecnico comunale o della Polizia municipale, obbligatoriamente affiancato dal personale dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, in contraddittorio con il concessionario. Gli esiti vengono regolarmente sottoscritti in appositi verbali di consegna e riconsegna del pascolo, dai quali deve risultare lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, della viabilità e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, l'avvenuta esecuzione degli interventi di miglioramento concordati e la definizione di specifiche direttive per la stagione successiva.

Il Comune, a corretta esecuzione dell'atto di concessione del pascolo, richiede un deposito cauzionale pari all'ammontare del canone annuo, da versare al momento della stipula dell'atto. Tale deposito è riscuotibile dal Comune a semplice richiesta senza eccezioni, a tutela dagli eventuali danni provocati dalla negligenza o dall'incuria del conduttore, intesa come insieme della superficie totale risultante a catasto e della dotazione strutturale. È fatta salva l'usura d'uso. Il Comune può attingere allo stesso deposito per il mancato pagamento di eventuali sanzioni o la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria del pascolo e delle infrastrutture.

Tutte le imposte, le tasse e i diritti relativi alla stipula dell'atto di concessione e alla registrazione dello stesso sono a carico dell'aggiudicatario.

Il Comune si riserva il diritto di revoca della concessione nel caso in cui il pascolo, o una sua parte, debba essere destinata a soddisfare richieste di nuovi titolari del diritto di uso

civico. Tale revoca ha effetto dalla fine dell'annata agraria in corso. Il potere di revoca in capo al Comune viene esplicitamente riportato in sede di bando e nell'atto di concessione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti alla stipula dell'atto nel giorno stabilito all'uopo, il Comune ha la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 – CARICHI MANTENIBILI

1. I carichi mantenibili, espressi in termini di UBA per il numero di giorni di pascolamento, sono definiti dal Piano pastorale per ogni pascolo.
2. Per la definizione del valore di carico mantenibile relativo a superfici pascolive non comprese nel Piano pastorale, il Comune si dota di una relazione tecnica che definisca, su base catastale, la superficie pascolabile netta, il valore pastorale e il carico mantenibile. Le schede descrittive de "I tipi pastorali delle Alpi piemontesi" (Cavallero A., Aceto P., Gorlier A., Lombardi G., Lonati M., Martinasso B., Tagliatori C., 2007) costituiscono il riferimento ufficiale per la sua stesura.
Nel caso in cui queste superfici pascolive ricadano, anche solo in parte, nel SIC Alpi Marittime, tale relazione viene sottoposta all'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime per l'espletamento della valutazione d'incidenza.
3. Il Comune si riserva di imporre variazioni ai carichi di bestiame nel caso in cui si riscontrasse che la gestione non garantisce il mantenimento del livello qualitativo del pascolo per sovraccarico o sottocarico. Tali variazioni sono supportate da una relazione tecnica redatta nel rispetto delle indicazioni riportate al punto precedente e sono sottoposte alla procedura di valutazione d'incidenza nel caso in cui interessino superfici pascolive ricadenti, anche solo in parte, nel SIC Alpi Marittime.
4. La conversione numero capi/UBA avviene mediante i seguenti coefficienti, approvati dalla Regione Piemonte per l'applicazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020:

SPECIE E CATEGORIA	COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
Tori, vacche e bovini sopra due anni, equini sopra sei mesi	1.00
Bovini da sei mesi a due anni	0.60
Bovini ed equini fino a sei mesi	0.00
Ovicapriini	0.15

L'età del bestiame per il calcolo delle UBA è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

5. Non può essere superato il carico massimo mantenibile.
6. È ammessa la destinazione delle sezioni di pascolo per vacche in mungitura ai bovini di altre categorie e agli ovicapriini, così come è ammessa la destinazione delle sezioni di pascolo per bovini non appartenenti alla categoria delle vacche in mungitura agli ovicapriini.

7. È vietata la destinazione delle sezioni di pascolo per ovicapri alle vacche in mungitura e ai bovini di altre categorie, così come è vietata la destinazione delle sezioni di pascolo per bovini di altre categorie alle vacche in mungitura.

ARTICOLO 5 - LIMITI TEMPORALI DI PERMANENZA SUL PASCOLO

1. A carico del concessionario vige l'obbligo dell'uso effettivo del pascolo per un periodo minimo di 70 giorni e massimo di 110 giorni a seconda del pascolo assegnato.
2. In caso di decorso eccezionale dell'annata, il Comune può ridefinire i limiti temporali riportati al comma precedente.
3. Il Comune, di concerto con l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, valuta caso per caso la possibilità di contenere l'eventuale sovraccarico in termini di UBA monticati attraverso la riduzione del periodo di permanenza in alpe del bestiame.
4. Il Comune, per cause non dipendenti dallo stesso, non assume nessuna responsabilità nel caso in cui:
 - il pascolo non possa essere praticato per l'intera stagione o per parte di essa;
 - la produttività del pascolo risulti compromessa.

ARTICOLO 6 – REGOLE GENERALI DI GESTIONE DEL PASCOLO E DELLE STRUTTURE ANNESSE

1. Tutti i proprietari e detentori di bestiame sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dai regolamenti generali e speciali e delle disposizioni dettate dalle Autorità amministrative e tecniche competenti.
2. E' vietato il pascolamento libero a tutte le specie e categorie di bestiame. Il bestiame deve essere immesso nei pascoli sotto la custodia di operatori competenti in numero adeguato alla consistenza della mandria o del gregge, in modo da evitare sia il sovraccarico localizzato, sia la lunga permanenza del bestiame nello stesso sito; in alternativa al pascolo guidato è ammesso il ricorso al pascolo turnato con l'allestimento di recinzioni mobili, che a fine stagione devono essere smontate e rimosse.
3. Il concessionario del pascolo deve adottare forme efficaci di prevenzione per il contenimento dei danni da predazione da canidi a carico del bestiame domestico (presenza di addetti, allestimento di recinzioni, impiego di cani da guardiania e/o dissuasori).
4. I cani da conduzione e da guardiania a seguito di mandrie o greggi devono essere tenuti costantemente sotto controllo dal conduttore. Essi devono essere dotati di microchip di identificazione, devono essere regolarmente iscritti all'anagrafe canina e devono essere vaccinati contro cimurro, parvovirosi, leptospirosi ed epatite infettiva (Adenovirus). La relativa documentazione deve essere conservata sul posto ed esibita su richiesta al personale di vigilanza.
5. È fatto obbligo d'impedire l'accesso al bestiame agli habitat d'interesse comunitario segnalati dall'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime.

6. Il pascolo è vietato per tutti i tipi di bestiame nei seguenti casi:
 - in tutte le aree in cui siano presenti rimboschimenti o boschi in rinnovazione, terreni in forte degrado per sovrapascolamento e sentieramento o aree che, per cause sopraggiunte, non possano essere nella giusta disponibilità;
 - in prossimità di sorgenti, pozzi e captazioni di acquedotti;
 - in qualsiasi area comunale chiusa per esigenze di tutela del territorio.
7. È fatto divieto d'interrompere o limitare la percorribilità di strade, piste e sentieri con recinzioni, anche temporanee, salvo il caso in cui siano predisposti attraversamenti facilitati (es. cancelletti, scalette).
8. Il transito del bestiame all'interno del territorio comunale, durante i trasferimenti, la monticazione e la demonticazione, è regolamentato come segue:
 - salvo diversa specificazione, il percorso del bestiame è definito dalle consuetudini locali;
 - ferme restando le norme del Codice della strada, i conduttori del bestiame, nell'attraversamento dei centri abitati, devono aver cura di impedire molestie al pubblico e danni alle proprietà limitrofe alle strade;
 - l'allevatore o conduttore deve fare pervenire al Comune e all'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, con almeno quarantott'ore di anticipo, la comunicazione della monticazione o demonticazione della mandria e ogni spostamento della stessa, o di sue parti, da un pascolo a un altro all'interno dell'area protetta;
 - è fatto obbligo di impedire l'accesso del bestiame ad aree attrezzate, parcheggi, passerelle e a tutte le infrastrutture per la fruizione del territorio;
 - nel caso i cui i trasferimenti delle mandrie e delle greggi debbano avvenire sui sentieri, d'interesse escursionistico e non, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per minimizzare i danni all'infrastruttura e ai suoi annessi;
 - gli allevatori non residenti che trasferiscono il bestiame ricorrendo al trasporto con mezzi motorizzati devono obbligatoriamente svolgere le operazioni di carico e scarico del bestiame nei luoghi predisposti all'uso e segnalati dal Comune;
 - per l'accesso all'alpe e la circolazione all'interno del suo perimetro è fatto divieto al concessionario e agli addetti di circolare con mezzi non autorizzati.
9. È fatto divieto di ricavare aree di stazionamento del bestiame in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte e di conservazione dei suoi derivati.
10. Il concessionario non può fare scavi, costruire ricoveri e recinti e posare abbeveratoi fissi senza la preventiva autorizzazione del Comune.
11. Il concessionario ha l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione e la manutenzione ordinaria delle opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento o mancata cura, l'Amministrazione comunale procederà alle necessarie riparazioni, addebitandone il costo agli utenti responsabili e/o incassando la cauzione depositata al momento del conferimento del pascolo. Il concessionario, a fine stagione, deve inoltre provvedere alla ripulitura di tutti i locali concessi in uso.
12. Gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati, della viabilità interna e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati e le riparazioni cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice civile sono a carico del concessionario. Il Comune ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche volte a constatare la manutenzione degli immobili e di quanto contenuto nei fabbricati. Nel caso in cui il Comune rilevi

un'insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, l'addebito viene contestato per iscritto al concessionario, che dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi nei termini stabiliti dal Comune in quanto a tempistiche e modalità di esecuzione. Qualunque danno, la cui riparazione non competa al concessionario, va segnalato immediatamente al Comune in forma scritta, con l'indicazione dei responsabili o le prove della propria estraneità. All'atto della demonticazione devono essere messe in atto tutte le operazioni necessarie per il mantenimento delle strutture nel periodo invernale.

13. La manutenzione straordinaria delle strutture è di norma a carico del Comune, che ha facoltà di eseguire opere di miglioramento anche durante il periodo di concessione senza che il concessionario possa opporsi.
14. Le migliorie apportate dal concessionario devono essere autorizzate dal Comune, che ha facoltà di ritenerle senza obbligo di corresponsione di compensi, salvo quanto preventivamente concordato tra le parti. Per migliorie realizzate dal concessionario in assenza di autorizzazioni da parte del Comune vige l'obbligo per il conduttore del ripristino a proprie spese.
15. L'espletamento dell'eventuale obbligo di apporto di opere di conservazione e di miglioramento delle superfici pascolive a carico del concessionario, comunicato in sede di bando e sottoscritto nell'atto di concessione, viene specificato di volta in volta nel verbale di consegna del pascolo e verificato in sede di riconsegna.
16. Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario ha l'obbligo di applicare tutte le norme antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali e assicurative vigenti.
17. Il concessionario risponde di tutte le inadempienze proprie e dei suoi collaboratori alle norme del presente regolamento ed è al medesimo che vengono applicate le sanzioni previste.
18. È escluso il diritto di taglio della legna nei boschi insediati all'interno del perimetro del pascolo.

ARTICOLO 7 – CONTROLLI

1. A garanzia del rispetto delle autorizzazioni di uso dei pascoli comunali, il controllo in qualsiasi momento della loro gestione è demandata a tutti gli enti e gli organi di polizia individuati dalle norme vigenti.
2. Le ispezioni vengono eseguite in contraddittorio con il concessionario.

ARTICOLO 8 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Provocano la decadenza delle concessioni delle due tipologie (a titolari e non di uso civico):
 - la presenza di UBA in sovrannumero rispetto al carico massimo mantenibile stabilito dal Piano pastorale; l'inadempienza comporta inoltre la demonticazione immediata dei capi in sovrappiù e l'applicazione delle sanzioni;

- la monticazione di un numero di UBA inferiore al carico minimo a partire dal 20% in meno del carico massimo mantenibile, in assenza dell'apporto delle opere di manutenzione ambientale assegnate dal Comune in accordo con l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime per la conservazione delle sezioni pascolive non utilizzate o sottoutilizzate;
 - la mancata corrispondenza tra i capi di bestiame presenti sul pascolo e quelli registrati nell'elenco allegato al modello attestante la monticazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di Polizia veterinaria, previa diffida al reintegro del carico;
 - l'accertamento di qualsiasi forma di cessione dell'uso del pascolo; l'inadempienza comporta inoltre l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi specifiche;
 - il mancato pagamento del canone di concessione e il mancato versamento del deposito cauzionale;
 - il mancato apporto di interventi di manutenzione ordinaria in senso stretto, di manutenzione ordinaria divenuta straordinaria a seguito d'incuria, dolo o colpa grave e il mancato ripristino di danni;
 - la mancata esecuzione dei lavori di manutenzione del pascolo sottoscritti nell'atto di concessione.
2. Provocano la decadenza delle concessioni ai titolari di uso civico:
- la perdita della residenza nel Comune del titolare;
 - la mancata permanenza, dei capi di bestiame di effettiva proprietà, per l'intero anno solare sul territorio comunale, con riferimento al codice ASL della stalla.
3. I concessionari sono direttamente responsabili per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e sono soggetti alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente regolamento.
4. Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme.
5. Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti vengono applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile del Comune:
- **articolo 4 Carichi mantenibili**
 - Carico eccedente o sottocarico con mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ambientale € 50,00/UBA·giorno
 - **articolo 5 Limiti temporali di permanenza in alpeggio**
 - Monticazione anticipata, demonticazione ritardata € 15,00/UBA·giorno
 - **articolo 6 Regole generali**
 - Contravvenzione al divieto 2 € 250,00
 - In caso di recidiva € 500,00
 - Mancato rispetto disposizioni 5, 6, 7, 8 € 200,00 per ciascuna inadempienza

ARTICOLO 9 – AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI ANDONNO

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 2 dicembre 2009 n. 29, i terreni di originario demanio collettivo situati nella Frazione di Andonno (autonoma sezione censuaria del Comune di Valdieri), saranno gestiti separatamente dagli altri, attraverso l'"Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC frazionale) di Andonno";
2. Ai Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale compete, tra l'altro, la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, anche attraverso il rilascio di concessioni amministrative, di durata non superiore a dieci anni, per l'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali;
3. Le concessioni dei pascoli sui terreni gravati da uso civico ricadenti nella frazione di Andonno vengono quindi rilasciate dal Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) in osservanza del proprio Statuto-Regolamento e, per quanto necessario, del presente regolamento.

ARTICOLO 10 – GESTIONE DELLE RISORSE

1. Le entrate derivanti dalla gestione dei pascoli sono utilizzate per opere nei seguenti campi di attività:
 - miglioramento del demanio di uso civico;
 - realizzazione di nuove opere di interesse generale della collettività.

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento diventa obbligatorio decorsi quindici giorni di pubblicazione dall'esecutività della deliberazione consiliare di adozione dello stesso.
2. In via transitoria, nel corso del primo anno di applicazione del presente regolamento, la scadenza del 31 gennaio prevista dall'articolo 3 del presente regolamento con riferimento alla scadenza della presentazione delle domande da parte dei soggetti titolari di uso civico, può essere differita al 31 marzo.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Capitolato di affitto delle alpi pascolive di proprietà del Comune approvato con Delibera di giunta n. 44 del 28 maggio 1951.

ARTICOLO 12 – DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

1. A seguito della sua entrata in vigore, il presente regolamento viene pubblicato on-line sul sito del Comune. Allo stesso tempo ne viene inviata copia agli organi interessati per gli adempimenti di competenza.